



STATUTO - LUPI D'ABRUZZO

(Atto esente come da art. 82 comma 2 del D. Lgs 117/2017)

Articolo 1 - Denominazione e sede

Ai sensi del Codice Civile, della L. 106/ 2016, del D. Lgs. 117/2017 e successivamente modificato dal D. Lgs. 105/ 2018, è costituita l'associazione di volontariato denominata "Lupi d'Abruzzo" – Organizzazione di Volontariato – Ente del Terzo Settore, anche scritta "Lupi d'Abruzzo"- ODV – ETS; con sede legale a Città Sant'Angelo (Pe), CAP 65013, in Via Strada Gagliarano, 47.

Assume la qualifica di Organizzazione di Volontariato (ODV) regolarmente iscritta nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), come previsto dall'art. 46 del D. Lgs. 117/2017 e successivamente chiamata anche, in questo statuto, "Associazione".

Possono essere istituite sedi operative e sezioni su tutto il territorio regionale, nazionale e/o estero, mediante delibera del Consiglio Direttivo.

Articolo 2 - Durata e finalità

L'Associazione ha durata illimitata ed è apartitica, aconfessionale, non ha scopo di lucro; ha finalità civiche, solidali e di utilità sociale come:

- a) contribuire al sistema nazionale di Protezione Civile (L. 225/1992 - ora D. Lgs. 1/2018) ;
- b) tutelare e valorizzare l'ambiente e il territorio (D. Lgs. 152/2006, L. 353/2000 antincendi boschivi, L. 394/1991 aree protette) ;
- c) promuovere la sicurezza e la salute dei cittadini (D. Lgs. 81/2008) ;
- d) diffondere la cultura della solidarietà, del volontariato e della legalità (L. 383/2000, art. 27 della L. 53/2000, art. 1 c. 266 della L. 244/2007) ;
- e) concorrere alle attività di difesa civile (DPCM 28 ottobre 2011 e ss. mm. ii.).

L'Associazione svolge, principalmente e/o eccezionalmente, le seguenti attività:

- interventi e servizi per la salvaguardia dell'ambiente e l'uso razionale delle risorse naturali, tutela degli animali e prevenzione del randagismo (L. 281/1991);
- tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e paesaggistico (D. Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii.);
- educazione, istruzione e formazione professionale (L. 53/2003 e ss.mm.ii.), comprese attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche e ricreative di interesse sociale, incluse attività editoriali e di promozione del volontariato;
- interventi e servizi sociali (L. 328/2000 e ss.mm.ii.), comprese le attività a favore di persone con disabilità (L. 104/1992), di soggetti fragili (L. 112/2016) e dei nuclei familiari in difficoltà;
- prestazioni socio-sanitarie (DPCM 14/2/2001 e ss.mm.ii.);
- radiodiffusione sonora a carattere comunitario (L. 223/1990, art. 16, c. 5);
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale e/o religioso;
- formazione extrascolastica per la prevenzione della dispersione scolastica, del bullismo e della povertà educativa;
- servizi strumentali ad enti del Terzo Settore (ex art. 5, c. 1-lettera m, D. Lgs. 117/2017);
- attività commerciali, produttive e di certificazione nell'ambito del commercio equo e solidale (L. 106/2016, art. 1, c. 2);
- servizi per l'inserimento e reinserimento lavorativo di soggetti svantaggiati (D. Lgs. 112/2017, art. 2, c. 4);
- agricoltura sociale (L. 141/2015 e ss.mm.ii.) ed attività di beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di beni o alimenti (L. 166/2016 e ss.mm.ii.);
- tutela della sicurezza in mare e nelle acque interne, soccorso bagnanti, prevenzione incendi costieri, con personale specializzato e sanitario;
- promozione della partecipazione civica nella difesa dell'ambiente, della qualità della vita, della legalità, della pace, della nonviolenza e della difesa non armata;
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, dei diritti dei consumatori, delle pari opportunità (L. 53/2000, art. 27, L. 244/2007, art. 1, c. 266);
- procedure di adozione internazionale (L. 184/1983 e ss.mm.ii.);
- organizzazione di corsi di primo soccorso, nuoto, salvataggio e attività subacquee;
- attività di protezione civile (D. Lgs. 1/2018, già L. 225/1992);

- servizi di viabilità, controllo stradale, soccorso e sicurezza in caso di calamità naturali ed emergenze, inclusi i trasporti eccezionali, in collaborazione con gli Organi preposti;
- attività di vigilanza e salvaguardia ittica e venatoria;
- collaborazione, previa autorizzazione, con Forze di Polizia e Forze Armate per servizi di sicurezza pubblica e/o durante le manifestazioni.

Articolo 3 - Attività diverse e raccolta fondi

L'Associazione può svolgere attività diverse da quelle sopradescritte, purché secondarie e strumentali rispetto a quest'ultime nei limiti stabiliti dal DM 107/2021 (art. 6 del D. Lgs. 117/2017); inoltre può realizzare attività di raccolta fondi, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi non corrispettivi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con sostenitori e pubblico (art.7 del D. Lgs. 117/2017).

L'Associazione può aderire, contribuire allo sviluppo o far parte di coordinamenti, consorzi o reti associative con finalità analoghe, mantenendo la propria autonomia.

Articolo 4 - Patrimonio ed entrate

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- quote e contributi dei Soci;
- contributi di enti pubblici e privati, compresi Regioni, Stato e Unione Europea;
- donazioni, lasciti testamentari e liberalità di persone fisiche o giuridiche;
- proventi derivanti da attività di raccolta fondi, da iniziative promozionali e da attività secondarie e strumentali ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 117/2017;
- beni mobili e immobili acquisiti a qualsiasi titolo.

Le entrate dell'Associazione sono destinate unicamente all'esecuzione delle finalità statutarie e non possono in alcun caso essere distribuite, nemmeno in modo indiretto, ai soci, amministratori, collaboratori e/o dipendenti (art. 8 del D. Lgs. 117/2017).

L'Associazione può disporre di un fondo di riserva, costituito con le eventuali eccedenze di gestione, che sarà utilizzato unicamente per lo sviluppo delle attività statutarie.

In caso di donazioni o lasciti testamentari con vincolo di destinazione, l'Associazione è tenuta al rispetto delle volontà espresse dai donatori. I beni mobili ed immobili possono essere utilizzati soltanto per i fini istituzionali dell'Associazione e la loro alienazione deve essere autorizzata dall'Assemblea ordinaria.

L'esercizio finanziario ha durata annuale, che si chiude al 31 dicembre di ogni anno, ed entro 120 giorni dalla chiusura, l'Organo di amministrazione predispone il bilancio di esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

Articolo 5 - I Soci

Possono essere Soci dell'Associazione tutti i cittadini senza distinzioni di sesso, di nazionalità, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali, che condividono le finalità della stessa e/o partecipano alle sue attività con le proprie opere, conoscenze e competenze; e che ne fanno richiesta al Consiglio Direttivo, composto da 7 (sette) Soci Fondatori come da norma, secondo le modalità descritte successivamente in questo articolo dello Statuto.

I Soci partecipano alle Assemblee indette, siano esse ordinarie o straordinarie, ed hanno diritto, se in regola con la quota associativa annuale, ad intervenire e votare su tutti gli argomenti all'ordine di giorno trattati in esse. In caso di Soci minorenni, illegittimati alla votazione dall'ordinamento giuridico, la votazione sarà attribuita ai responsabili genitoriali. Non possono essere Soci coloro che svolgono le medesime attività presso altre Associazioni.

Pertanto l'Associazione suddivide i Soci in:

- Soci Fondatori, ossia coloro che hanno fondato l'Associazione e sono membri di diritto al primo Consiglio Direttivo;
- Soci Ordinari, cioè coloro che entrano a far parte dell'Associazione, previa domanda e accettazione della tale da parte del Consiglio Direttivo, contribuendo con il versamento della quota associativa annuale di € 25,00 (euro venticinque/00);
- Soci Benemeriti, coloro che contribuiscono economicamente o attivamente in favore dell'Associazione;
- Soci Sostenitori, coloro che partecipano solo occasionalmente alle iniziative e ai servizi offerti dall'Associazione, dietro eventuale versamento di contributo ai singoli corsi, eventi o manifestazioni;
- Soci Under18, inquadrati dalla sezione dedicata ai Soci Minorenni, per i quali prendono decisioni i responsabili genitoriali mantenendo la quota associativa annuale dei Soci Ordinari fino al compimento del diciottesimo anno di età, che sarà inserito, a sua indicazione, tra Soci precedentemente descritti.

L'Associazione è a carattere aperto ed ha l'obbligo di garantire la disciplina, mentendo uno stato dignitoso in ogni situazione nel rapporto associativo senza limiti temporali, pertanto:

- l'ammissione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato e comunicata ad esso. L'iscrizione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo medesimo ed annotata nel Libro degli Associati come da norma vigente.
- in caso di rigetto della domanda di ammissione, Il Consiglio Direttivo deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione e comunicarla al soggetto interessato. Esso può a sua volta, entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si

pronunci l'Assemblea dei Soci, che delibererà in occasione della successiva convocazione;

- i Soci cessano di appartenere all'Associazione per:
 - a. dimissioni volontarie presentate al Consiglio Direttivo per iscritto;
 - b. mancato versamento della quota associativa;
 - c. cessazione delle attività o perdita dei requisiti di legge o modifica dell'oggetto sociale;
 - d. esclusione deliberata dall'Assemblea dei Soci per grave mancato rispetto dei doveri stabiliti dallo Statuto. La cessazione ha effetto dalla data di delibera del Consiglio Direttivo.
- il Socio che esce dall'Associazione deve restituire tutti gli eventuali Dispositivi di Protezione Individuale (D.P.I.) ricevuti, entro 5 giorni dalla data di cessazione di status di Socio;
- il numero dei Soci non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge, in caso contrario la compagine associativa deve essere integrata entro un anno;
- è possibile ammettere come Soci anche altri Enti del Terzo Settore con o senza scopo di lucro, purché rientri nei limiti del D. Lgs. 117/2017.

Articolo 6 - Diritti e doveri dei Soci

I Soci hanno tra loro pari diritti e pari doveri, in seguito specificati.

Diritti:

1. partecipare alle Assemblee dei Soci, esprimendo il proprio voto, purché sia iscritto nell'Associazione da almeno 3 mesi e sia in regola con la quota associativa annuale;
2. essere Socio attivo o passivo;
3. essere informati sulle attività associative e controllarne l'andamento;
4. recedere dall'Associazione;
5. esaminare i Libri Sociali, previsti dalla normativa, presso la sede legale con apposita richiesta scritta;
6. delegare un altro Socio nelle Assemblee, con apposita modulistica o richiesta scritta (massimo 3 deleghe per Socio).

Doveri:

- 1) rispettare lo Statuto;
- 2) rispettare le delibere del Consiglio Direttivo e delle Assemblee dei Soci;
- 3) partecipare alla vita associativa, contribuendo al buon funzionamento dell'Associazione e alla realizzazione delle sue attività (articolo 2);
- 4) versare la quota associativa annuale (articolo 5);
- 5) non arrecare danni morali e/o materiali e/o d'immagine all'Associazione;
- 6) non denigrare in alcun modo i propri parigrado e/o superiori e/o inferiori;
- 7) non divulgare i contenuti delle Assemblee dei Soci.

Articolo 7 - Volontari ed assicurazione obbligatoria

Ai sensi dell'art. 17 D. Lgs. 117/2017, l'Associazione può avvalersi di Volontari nello svolgimento delle proprie attività e sono tenuti a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Il Volontario è una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, anche per il tramite di un Ente del Terzo Settore, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività del Volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario; possono, però, essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro il limite massimo di € 10,00 (dieci/00) giornalieri o € 150,00 (centocinquanta/00) mensili. Tale disposizione non è applicabile alle attività di volontariato aventi ad oggetto la donazione di sangue e di organi. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

La qualità di Volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione di cui è Socio o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Non si considera Volontario, il Socio che coadiuvi occasionalmente alle attività associative.

I lavoratori subordinati che intendono svolgere attività di volontariato nell'Associazione hanno diritto di usufruire delle forme di flessibilità di orario di lavoro o delle turnazioni previste dai contratti o dagli accordi collettivi, compatibilmente con l'organizzazione aziendale.

Ai sensi dell'art. 18 D. Lgs. 117/2017, l'Associazione deve assicurare i Volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Articolo 8 – Organi dell'Associazione

L'Associazione ha i seguenti Organi:

1. Assemblea dei Soci;
2. Consiglio Direttivo;
3. Presidente;
4. Vicepresidente;
5. Tesoriere;
6. Segretario;
7. Consigliere eletto;
8. Organo di Controllo (eventuale, nominato nelle condizioni dell'art. 30 del D. Lgs. 117/2017);

9. Organo di Revisione (eventuale, nominato nelle condizioni dell'art. 31 del D. Lgs. 117/2017);
10. Collegio dei Probiviri (eventuale, nominato secondo normativa vigente).

Articolo 9 – Assemblea dei Soci

L'Assemblea dei Soci è composta da tutti gli iscritti, hanno diritto al voto coloro che sono nell'Associazione almeno 3 (tre) mesi, essi possono essere eventualmente rappresentati da un altro Socio mediante delega scritta (massimo tre deleghe per persona) o possono partecipare tramite mezzi di telecomunicazione purché sia verificabile la propria identità, ed ha le seguenti funzioni:

- a) nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo;
- b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della Revisione legale dei conti;
- c) approva il bilancio;
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli Organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) delibera sull'esclusione dei Soci, se l'Atto Costitutivo o lo Statuto non attribuiscono la relativa competenza ad altro organo eletto dalla medesima;
- f) delibera sulle modifiche dell'Atto Costitutivo o dello Statuto;
- g) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- h) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- i) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'Atto Costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea dei Soci viene convocata per iscritto, dal Consiglio Direttivo almeno 10 (dieci) giorni prima dalla data prevista con l'indicazione degli argomenti all'ordine del giorno, dell'ora e del luogo della prima e della seconda convocazione. E' contemplata anche la convocazione telefonica o a mezzo stampa, sms ed e-mail.

L'Assemblea delibera a maggioranza semplice ed è regolarmente costituita, in prima convocazione, quando siano presenti almeno la metà più uno degli iscritti a Soci, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o per delega, purché in regola con il pagamento della quota associativa e non oggetto di provvedimenti di espulsione o di allontanamento.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente, il Segretario dovrà redigere il Verbale con le deliberazioni adottate. Le decisioni sono prese, in prima convocazione a maggioranza assoluta (50% +1); in seconda convocazione con la maggioranza dei presenti e sono validi anche i voti espressi a distanza mediante mezzi di comunicazione elettronici e telematiche. Per modificare lo Statuto occorre la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ dei Soci e il voto favorevole dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole dei $\frac{3}{4}$ dei Soci. Possono essere istituite Assemblee

territoriali che esprimono la volontà della maggioranza degli aderenti di ogni singola Sezione. Le Assemblee, che siano esse in forma ordinaria e/o straordinaria possono essere svolte anche in modalità telematica a distanza.

I Soci sono tenuti a mantenere la segretezza dei contenuti assembleari come precedentemente detto (articolo 6).

Articolo 10 – Consiglio Direttivo, Presidente, Vicepresidente, Tesoriere, Segretario e Consigliere eletto

Il Consiglio Direttivo è l'Organo di Amministrazione dell'Associazione, composto da un minimo di 5 (cinque) ad un massimo di 7 (sette) componenti. Tutti i suoi componenti devono essere Soci dell'Associazione ed ha la durata di 5 (cinque) anni ed i suoi membri sono rieleggibili. L'assunzione della carica di Consigliere è subordinata al possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità, indipendenza come previsti dall'art. 2382 del Codice Civile. Il Consiglio Direttivo è composto da:

1. Presidente, il quale convoca la sua Riunione;
2. Vicepresidente, che fa le veci del Presidente in sua assenza;
3. Tesoriere, che si occupa dell'amministrazione patrimoniale dell'Associazione;
4. Segretario, il quale si occupa di redigere i verbali;
5. Consigliere eletto, nominato dai primi quattro.

Il Consiglio Direttivo nella sua Prima Riunione, dopo l'elezione da parte dell'Assemblea, elegge tra i suoi componenti il Vicepresidente che sostituisce il presidente nelle sue funzioni in caso di assenza o di impedimento, il Segretario ed il Tesoriere nel suo seno, oppure per competenze ad altra figura ma sempre tra i Soci dell'Associazione ma senza diritto di voto; può nominare inoltre un Direttore Sanitario, iscritto all'Ordine dei Medici, scegliendolo fra i Consiglieri eletti o fra soggetti diversi, anche non Soci.

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni 3 (tre) mesi, o quando il Presidente lo ritiene opportuno, o quando richiesto da almeno un terzo dei suoi componenti, almeno 5 (cinque) giorni prima e tramite avviso scritto dal Presidente indicando gli argomenti all'ordine del giorno, l'ora, la data ed il luogo della Riunione.

Nelle Riunioni del Consiglio Direttivo viene redatto un Verbale a cura del Segretario, da trascrivere in apposito libro.

Articolo 11 – Organo di Controllo

L'Organo di Controllo, collegiale o monocratico, deve essere nominato dall'Assemblea dei Soci e nelle eventualità specificate dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017. In difetto la nomina è facoltativa.

Esso è composto da tre persone, di cui almeno una scelta tra le categorie di soggetti secondo l'art. 2397, comma secondo, del Codice Civile o può essere altresì nominato

un Organo di Controllo monocratico. Ai componenti dell'Organo di Controllo si applica l'art. 2399 del Codice Civile.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento; esercita, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell'Associazione.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Qualora essi siano iscritti al Registro dei Revisori, questi devono altresì svolgere la funzione di Revisori Legali dei conti, nel caso in cui non sia a tal fine nominato un soggetto incaricato.

Articolo 12 – Organo di Revisione

L'Organo di Revisione Legale dei conti, collegiale o monocratico, deve essere nominato dall'Assemblea dei Soci e nelle eventualità previste nell'art. 31 del D. Lgs. 117/2017. In difetto la nomina è facoltativa.

Esso è nominato tra i Revisori Legali dei conti o società di Revisione Legale iscritti nell'apposito registro.

L'Organo di Revisione, vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento; esercita, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell'Associazione.

I componenti dell'Organo di Revisione possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Articolo 13 – Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri viene nominato dall'Assemblea dei Soci ed ha il compito di intervenire, in caso di controversia tra i Soci, l'Associazione e/o i suoi Organi; è composto da 3 (tre) persone che possono essere interne o esterne all'Associazione. I suoi componenti sono rieleggibili. Nella sua prima Riunione elegge il Presidente tra i propri componenti. Il Collegio dei Probiviri resta in carica per 3 (tre) anni e decade a scadenza del mandato o a seguito di dimissioni volontarie; ha l'obbligo di applicazione e di osservazione dello Statuto e dei regolamenti dell'Associazione.

Articolo 14 - Gradi e meriti interni

I Soci che entrano a far parte dell'Associazione, secondo questo articolo dello Statuto, hanno gradi e meriti. Essi hanno valore solo all'interno dell'Associazione, poiché, come previsto dalla normativa, sono riservati alle Forze di Polizia, alle Forze Armate e alle qualifiche dei corpi civili della Repubblica Italiana (regolate dal D. Lgs 15 marzo 2010, nonché "Codice dell'Ordinamento Militare"). Tali gradi e meriti sono voluti dai Soci Fondatori affinché invoglino i Soci a partecipare ai corsi di formazione e alle varie attività dell'Associazione; ricordando che, avere un grado superiore, non significhi mancare di rispetto in alcun caso ai Soci con gradi inferiori (articolo 6).

Nella seguente tabella saranno così ripartiti:

Tabella gradi e meriti interni		
Direttivo, sezione e istruttore		
Mostrina	Ruolo	Note
	Presidente	
	Vicepresidente	
	Tesoriere	
	Segretario	
	Capo Sezione	Presidente della sezione
	Vice Capo Sezione	Vicepresidente della sezione
	Consigliere eletto con Antincendio Boschivo e Antincendio livello 3	

	Consigliere eletto con Antincendio Boschivo	
	Consigliere eletto speciale	Consigliere eletto con attestati diversi dall'Antincendio Boschivo e Antincendio livello 3
	Consigliere eletto	
	Istruttore	Socio abilitato a fare corsi di formazione – mostrina in aggiunta a quella del proprio ruolo
Soci con più di 10 anni di servizio		
Mostrina	Ruolo	Note
	Socio con Antincendio Boschivo e Antincendio livello 3	
	Socio con Antincendio Boschivo	
	Socio	
Socio da 5 a 10 anni di servizio		
Mostrina	Ruolo	Note
	Socio con Antincendio Boschivo e Antincendio livello 3	

	Socio con Antincendio Boschivo	
	Socio	
Socio da 0 a 5 anni di servizio		
Mostrina	Ruolo	Note
	Socio con Antincendio Boschivo e Antincendio livello 3	
	Socio con Antincendio Boschivo	
	Socio	

I Soci Under18 avranno gli stessi gradi e meriti dei Soci maggiorenni. Quando un Socio è abilitato alla formazione, esso diventa anche Istruttore. Ciò implica che al ruolo già ottenuto, si aggiunga la mostrina Istruttore come specificato anche nella precedente tabella.

Articolo 15 – Sede centrale e sezioni

L'Associazione è composta dalla sede centrale e dalle eventuali sezioni. La decisione di istituire una o più sezioni dell'Associazione è a carico del Consiglio Direttivo, le stesse dovranno essere dotate di regolamenti organizzativi e di funzionamento interni conformi ai criteri partecipativi del presente Statuto. Ogni sezione avrà il Capo Sezione che rappresenta l'Associazione nel territorio di competenza per il quale riceve delega dal Presidente, per il Comune, Provincia, Regione e settori di ambito Nazionale; ha inoltre il compito di eleggere il Vice Capo Sezione, che ha il compito di sostituire il Capo Sezione in caso di sua assenza. Con il rilascio della Delega egli agisce nel territorio e/o settore per il quale riceve l'incarico, restando comunque vincolato alle linee guida dell'Associazione, stabilite annualmente dall'Assemblea

dei Soci e sulla cui applicazione vigila costantemente il Presidente, direttamente e/o attraverso i Dirigenti o Funzionari dell'Associazione.

Ogni Capo Sezione ha, pena l'espulsione, l'obbligo di redigere un rendiconto annuale, sia finanziario che relativamente alle attività svolte e li deve inoltrare tramite la mail ufficiale che gli è stata assegnata all'indirizzo mail di riferimento entro e non oltre il 31 gennaio di ogni anno nel seguente ordine Responsabili delle Sezioni si relazionano con il Responsabile Provinciale che, a loro volta si rapportano con i Vari Dirigenti di Settore, il quale poi relazioneranno il Consiglio Direttivo entro e non oltre il 28 febbraio di ciascun anno, il Presidente, a sua volta, sottoporrà tali rendiconti al Consiglio Direttivo e all'Assemblea dei Soci che dovrà essere svolta entro il 31 marzo di ogni anno.

Articolo 16 - Libri sociali obbligatori

Oltre le scritture prescritte negli articoli 13, 14 e 17, comma 1 del D. Lgs. 117/2017 l'Associazione deve tenere:

- a) il Libro degli Associati o Aderenti;
- b) il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni delle Assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione, dell'Organo di Controllo, e di eventuali altri Organi sociali.

I libri di cui alle lettere a) e b), sono tenuti a cura dell'Organo di Amministrazione. I libri di cui alla lettera c), sono tenuti a cura dell'Organo cui si riferiscono.

I Soci hanno diritto di esaminare i libri sociali facendo apposita domanda al Consiglio Direttivo, che rilascia il consenso entro 5 (cinque) giorni dalla presentazione dell'istanza. Il consenso si intende rilasciato ove nello stesso termine il Consiglio non si sia pronunciato.

Articolo 17 – Bilancio di esercizio e scritture contabili

L'Associazione deve redigere il Bilancio di esercizio annuale con decorrenza dal Primo Gennaio di ogni anno, mediante il consolidamento dei bilanci regionali e di settore nazionale. Esso è predisposto dal Consiglio Direttivo, viene approvato dall'Assemblea dei Soci entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio di bilancio, viene depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Ogni Sezione ha autonomia finanziaria e di bilancio. È cura del Capo Sezione e la relazione del bilancio Regionale e l'invio dello stesso alla Sede Centrale dell'Associazione entro e non oltre il 31 Gennaio successivo alla data di chiusura dell'esercizio sociale. Entro il 31 marzo di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo consolidato e del rendiconto finanziario dell'esercizio precedente da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

Entro il 30 settembre di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione dell'Assemblea dei Soci. Nel Bilancio sono iscritti i beni, le Convenzioni, i Contributi o lasciti ricevuti e/o sottoscritti.

Articolo 18 – Scioglimento dell'Associazione

L'Associazione è costituita a tempo indeterminato. L'Assemblea che delibera lo scioglimento, nomina un liquidatore e stabilisce la destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa.

In caso di scioglimento, cessazione o estinzione, il patrimonio residuo, dopo la liquidazione, sarà obbligatoriamente devoluto, previo parere positivo dell'Organismo competente ai sensi del D. Lgs. 117/ 2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, a uno o più Enti del Terzo Settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Art. 19 – Rinvio

Per quanto non espressamente riportato in questo Statuto si fa riferimento al Codice Civile e ad altre norme di legge vigenti in materia.

Città Sant'Angelo li 09/01/2026